



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede sociale

- a) **L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VALMALENCO**, non riconosciuta, con sede sociale in Chiesa in Valmalenco, via Roma n. 41 è retta dalle norme del presente Statuto.
- b) La denominazione ufficiale potrà essere integrata con altre espressioni per l'utilizzo sportivo e per essere riportata sul materiale di gioco o manifesti inerenti attività tipiche dell'Associazione.
- c) La sede potrà altresì essere trasferita in altro luogo e potranno essere aperte sedi periferiche.
- d) Per tali variazioni ed aggiunte sarà sufficiente la delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Caratteristiche

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e favorire tutte le attività sportive dilettantistiche, anche attraverso la formazione di squadre di atleti affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti.

L'associazione mantiene ed estende i contatti con altre associazioni sportive mediante delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili al problema, provvederanno alla diffusione della documentazione.

L'associazione cura i contatti diretti ed in particolare con gli istituti, ciò per i seguenti fini:

- diffondere lo sport dilettantistico a livello educativo;
- proporre l'attività sportiva dilettantistica come momento di crescita personale e di socializzazione.

Art. 4 - Attività sportive

L'Associazione procederà all'affiliazione presso la Federazione competente sia per l'attività agonistica che per quella giovanile o presso enti di promozione sportiva per attività ricreative.

Art. 5 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 6 - Associati

Possono diventare associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, dopo l'acquisizione e l'esame di tutte le informazioni che il Consiglio riterrà necessarie per valutarne l'ammissibilità. Gli associati si dividono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori
- Benemeriti
- Onorari

Tutti gli associati maggiorenni hanno pieno diritto di voto in assemblea: ognuno di essi ha a disposizione un singolo voto ai sensi dell'art. 2532 C. C.

Gli associati fondatori, onorari e benemeriti saranno identificati dall'apposito libro dei soci dell'associazione.

L'elenco degli associati ordinari e sostenitori, che sarà aggiornato con cadenza minima trimestrale, risulterà da apposito documento conservato agli atti dell'Associazione.

Art. 7 - Categorie di associati

- a) I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- b) Gli ordinari sono gli atleti che svolgono attività sportiva nell'ambito dell'Associazione.
- e) Sono sostenitori coloro che con l'apporto di una quota maggiorata di libera scelta, contribuiscono maggiormente al sostentamento dell'associazione.
- c) Sono benemeriti coloro che con la loro munificenza contribuiscono all'affermazione dell'associazione; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.
- d) Sono onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze sportive e civiche e tutti coloro che in passato hanno ricoperto cariche nel Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci onorari sono nominati a vita, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e potranno essere dallo stesso esentati dal versamento delle quote ordinarie annuali.

Art. 8 - Quote associative

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sportivo ed hanno validità annuale.

Esse costituiscono il libero apporto dei soci al sostentamento dell'Associazione.

Tutti gli associati dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Le quote associative si distinguono in:

- quote ordinarie annuali d'esercizio;
- contributi straordinari volontari, che sono soggettivi e nominativi, a fondo perduto o restituibili senza interessi, secondo le apposite delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di definire l'ammontare delle quote suddette, diversificandone anche gli importi in relazione alle diverse categorie dei soci.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

a) La qualifica di associato potrà venir meno:

- per decesso, qualora la quota non sia trasferita a causa di morte ad eredi;
- per recesso, che potrà essere comunicato in forma libera;
- per decadenza;
- per delibera di esclusione;
- per indisciplina od indegnità accertate;

b) Il recesso si verifica quando l'associato presenta le dimissioni da socio.

c) La decadenza si verifica allorché il socio non rinnova l'adesione versando la prescritta quota associativa annuale.

d) L'esclusione può essere adottata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia commesso delle infrazioni allo Statuto o al Regolamento, o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I provvedimenti sono presi dal Consiglio Direttivo e sono inappellabili.

e) L'indisciplina o l'indegnità accertate dal Consiglio Direttivo saranno altresì cause della perdita della qualifica di associato.

Art. 10 - Fondo di dotazione e Patrimonio dell'Associazione:

Il Fondo patrimoniale di dotazione dell'Associazione e' costituito:

- dalle quote iniziali dei soci fondatori;
- dai contributi straordinari deliberati con lo scopo di aumentare il patrimonio sociale;
- dagli eventuali avanzi di gestione che si dovessero realizzare

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- il fondo patrimoniale di dotazione;
- i beni acquistati o pervenuti da privati ed Enti;
- i premi ed i trofei vinti;
- dalle contribuzioni liberali e dalle donazioni di soci o di terzi;
- dai contributi CONI o delle Federazioni, esclusi quelli in conto esercizio;
- i crediti e le disponibilità liquide esistenti dopo il pagamento dei debiti.

E' fatto tassativo divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Presidente Onorario
- Il Segretario
- Tesoriere

Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito: esse possono dare diritto solamente al rimborso di spese sostenute se autorizzate e documentate.

Art. 12 - L'Assemblea

- a) L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati: Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori e Benemeriti.
- b) Essa rappresenta l'universalità degli associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l'attività sociale ad essa sottoposte.
- c) Ogni socio maggiorenne in regola con il versamento delle quote, partecipa all'assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo a norma dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 13 - Materie demandate all'Assemblea

L'assemblea degli associati delibera sulle seguenti materie:

- in sede ordinaria:
 - a) nomina, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo.
 - b) esamina ed approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Bilancio annuale preventivo ed il Bilancio annuale consuntivo;
 - c) esamina e delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua deliberazione da parte del Consiglio Direttivo;
- In sede straordinaria:
 - d) modifica lo Statuto associativo ed il Regolamento;
 - e) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno la metà dei soci.

L'Assemblea può essere convocata, a discrezione del Consiglio Direttivo:

- mediante esposizione di apposito avviso nei locali di entrata della sede sociale da effettuarsi almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa;
- mediante convocazione scritta da inoltrare, anche per via telefax o email, a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

La convocazione deve indicare l'ordine dei giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Nella riunione annuale l'assemblea sarà relazionata dal Consiglio Direttivo.

Avranno diritto ad intervenire all'assemblea dell'Associazione tutti i soci fondatori, onorari e benemeriti, in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso (o, se non ancora deliberate, dell'anno precedente), risultanti dal libro dei soci alla data stabilita per l'assemblea stessa.

Avranno inoltre diritto ad intervenire tutti i soci ordinari e sostenitori, in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso (o, se non ancora deliberate, dell'anno precedente), iscritti nell'apposito elenco conservato agli atti dell'Associazione.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

- a) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- b) Le deliberazioni sono approvate in sede ordinaria a maggioranza semplice.
- c) In sede straordinaria le deliberazioni sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi.
Il voto potrà essere espresso, previa definizione delle modalità da parte dell'Assemblea medesima, per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
- d) Il contenuto delle deliberazioni assembleari ed il Bilancio annuale saranno resi noti agli associati mediante pubblica esposizione nei locali di entrata della sede sociale.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo:

- a) Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell'associazione con delega completa a deliberare su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle di competenza esclusiva dell'Assemblea degli associati.
- b) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri ed è eletto dall'Assemblea scegliendo i nominativi tra gli associati iscritti. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo verrà prestabilito prima delle nuove elezioni in funzione delle attività che l'Associazione stessa andrà a promuovere.

Gli associati, per essere eleggibili, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- avere la maggiore età;
- avere la fedina penale pulita;

- essere in regola con il versamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale od altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente (o, in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente) lo ritiene necessario o quando richiesto da almeno la metà dei consiglieri in carica.

b) Con la convocazione viene fissato l'ordine dei giorni.

c) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. I verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nell'apposito libro sociale a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno una volta all'anno, entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea annuale degli associati per redigere i rendiconti annuali dell'Associazione (bilancio consuntivo e bilancio preventivo).

d) Se nel corso del mandato, per dimissioni o per altri motivi, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, subentreranno, in ordine di voti, i primi non eletti all'ultima assemblea o, in mancanza, le persone designate dai consiglieri superstiti.

e) Le dimissioni di un consigliere potranno pervenire al Consiglio Direttivo anche verbalmente.

Le dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, per essere valide, dovranno invece pervenire per lettera scritta ed essere motivate.

Art. 18 - Argomenti di rilievo

Per argomenti di particolare rilievo per la gestione dell'Associazione come:

- cessione/acquisto giocatori
- modifica dell'attività sportiva
- spese di particolare rilevanza economica
- accettazione di sponsorizzazioni e donazioni

è necessaria la delibera con maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Presidente ed il Vice Presidente

- a) Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati in seno al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, tra i membri eletti dall'assemblea.
- b) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed i relativi poteri di firma degli atti dell'Associazione stessa. Egli è vincolato dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che deve essere convocato per questioni rilevanti sotto il profilo economico e gestionale.
- c) La durata delle cariche è uguale a quella del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario deve provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere deve provvedere alla gestione della tesoreria sociale.

Art. 21 - Il Presidente onorario

Il Consiglio Direttivo può nominare, se lo ritiene opportuno, un Presidente onorario, il quale non ha alcun potere gestionale, di amministrazione o di firma, definendone al contempo eventuali funzioni specifiche nell'ambito dell'Associazione.

Art. 22 - Controversie

Ogni controversia tra gli associati e l'Associazione è sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Esercizio sociale e Bilancio annuale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un Rendiconto economico e finanziario o Bilancio secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 24 - Comunicazione alle Federazioni

Il presente Statuto e le sue modifiche ed integrazioni devono essere comunicate alle Federazioni di competenza.

Art. 25 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea degli associati stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più, liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Disposizioni finali

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia associativa.

Chiesa in Valmalenco 3 luglio 2006

Il presidente

Mario Masa